



COMUNE di ARDEA

Città Metropolitana di Roma Capitale

ALLEGATO A)

AVVISO PUBBLICO

PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO APERTO DI AVVOCATI DAL QUALE ATINGERE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI ASSISTENZA LEGALE, PATROCINIO E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO.

Visto il “Regolamento per l’affidamento degli incarichi legali a professionisti esterni al Comune di Ardea” approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 31 luglio 2023, esecutiva ai sensi di legge;

Con il presente avviso viene istituito un apposito elenco aperto ai professionisti, singoli o associati, esercenti l’attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, nessuna esclusa, dal quale attingere per il conferimento di incarichi di assistenza legale, patrocinio e rappresentanza in giudizio, nonché per gli incarichi di assistenza e consulenza legale che siano preparatoria alla difesa dell’Ente.

L’elenco è unico, aperto, e suddiviso nelle seguenti sezioni distinte per tipologia di contenzioso:

Sezione A – DIRITTO AMMINISTRATIVO

Sezione B – DIRITTO CIVILE

Sezione C – DIRITTO AMBIENTALE

Sezione D– DIRITTO DEL LAVORO

Sezione E – DIRITTO PENALE

Sezione F – DIRITTO TRIBUTARIO

Per ciascuna sezione è prevista specifica indicazione per i nominativi degli avvocati abilitati al patrocinio presso le Giurisdizioni superiori.

L’iscrizione nell’elenco avviene su richiesta del professionista, singolo o associato.

L’iscrizione in elenco non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell’Amministrazione o l’attribuzione di alcun diritto al professionista in ordine all’eventuale conferimento di incarichi professionali.

REQUISITI PER L’INSERIMENTO NELL’ELENCO COMUNALE

Nell’elenco possono essere inseriti i professionisti avvocati, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
- b) godimento dei diritti civili e politici;
- c) essere iscritti ad un Ordine degli avvocati per l’esercizio della professione forense;



- d) non aver riportato sentenze di condanna passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.p.), per reati contro una pubblica amministrazione o che incidano sulla moralità e condotta professionale;
- e) non trovarsi, nei confronti dell'Amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, o del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado, né avere cause ostative a contrarre con la pubblica amministrazione procedente;
- f) non avere in corso procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della L. 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della L. 31 maggio 1965, n. 575 e successive integrazioni;
- g) essere in regola rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali e fiscali, secondo la legislazione italiana;
- h) non aver subito provvedimenti giudiziali, né avere in corso procedimenti in sede giudiziale, di condanna per inadempimenti contrattuali relativi ad incarichi assunti con una pubblica amministrazione;
- i) non avere in corso procedure di verifica ed accertamento da parte della Corte dei conti, relativamente ad atti o fatti compiuti nell'espletamento di incarichi professionali conferiti da una pubblica amministrazione, per danno erariale;
- j) non aver ricevuto alcun provvedimento disciplinare da parte dell'Ordine professionale di appartenenza;
- k) aver maturato specifiche esperienze professionali per le materie afferenti alle sezioni per cui viene richiesta l'iscrizione da dimostrarsi nel curriculum vitae e professionale;
- l) essere in possesso dell'assicurazione per la responsabilità civile per i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività professionale, in corso di validità;
- m) aver preso visione e impegnarsi a rispettare le clausole del Codice di comportamento di questo Comune, pubblicato sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito dell'Ente;
- n) aver preso visione ed accettare tutte le disposizioni contenute nel presente "Regolamento per l'affidamento degli incarichi legali a professionisti esterni al Comune di Ardea".

In caso di associazione di professionisti o di società tra avvocati, i requisiti per l'inserimento nell'elenco dei legali esterni all'Ente devono essere riferiti a ciascuno dei professionisti associati/soci indicati quali esecutori delle prestazioni contrattuali.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di iscrizione e permanere durante tutto il periodo di permanenza nell'elenco.

Non possono essere iscritti nell'elenco coloro che al momento dell'iscrizione, abbiano in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro il Comune di Ardea.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO

L'iscrizione nell'elenco ha luogo su domanda del professionista interessato o del rappresentante dello studio associato, con l'indicazione delle sezioni a cui chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum vitae.

L'istanza, debitamente sottoscritta digitalmente dal professionista utilizzando il modulo allegato (Allegato B), dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) l'indicazione dei dati personali, del Foro di appartenenza, del domicilio professionale, dei recapiti telefonici fissi, mobili, fax e di posta elettronica semplice e certificata (p.e.c.);
- b) l'eventuale abilitazione alle Magistrature Superiori;
- c) la dichiarazione in autocertificazione, con le modalità di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, relativa al possesso dei requisiti di carattere generale di cui al precedente punto;



- d) l'indicazione delle sezioni per le quali si richiede l'iscrizione;
- e) la dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel Regolamento di cui alla suddetta deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 10 febbraio 2022, e l'impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione.

L'iscrizione resta subordinata alla verifica delle veridicità di quanto dichiarato.

Il Comune si riserva, inoltre, di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione.

Alla domanda dovrà essere allegata:

- a) copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
- b) curriculum vitae e professionale dal quale si evinca, con chiarezza, il tipo di attività in cui il professionista sia specializzato con indicazione puntuale delle esperienze professionali maturate nelle sezioni per cui si chiede l'iscrizione;
- c) copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, in corso di validità.

Per gli studi associati, i requisiti e la documentazione dovranno essere prodotti per ciascun legale che lo studio associato intende coinvolgere nello svolgimento degli incarichi.

In caso di domanda di iscrizione presentata da associazione professionale, la mancanza dei requisiti prescritti in capo anche ad uno solo dei professionisti che si intendono coinvolgere comporta il diniego o la decadenza dall'iscrizione nell'elenco dell'intero studio associato.

La presentazione da parte del medesimo professionista di domanda di iscrizione in più forme, singola e associata, comporta la non iscrizione o l'esclusione dall'elenco sia del singolo professionista sia dell'associazione professionale cui appartiene.

L'iscrizione dello studio associato avviene sulla base dei curricula dei singoli avvocati nelle diverse categorie per le quali essi possiedono i requisiti specifici prescritti.

L'iscrizione nell'elenco nella sezione richiesta avviene mediante inserimento in ordine alfabetico.

I soggetti inseriti nell'elenco dovranno comunicare, tempestivamente, qualunque variazione che dovesse intervenire sia in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'elenco sia in merito ai propri recapiti professionali.

È consentito ai professionisti iscritti nell'elenco, integrare o modificare la propria istanza con effetto dalla successiva revisione annuale.

INVIO DELLA DOMANDA

Le domande dovranno essere inviate all'Ufficio Protocollo del Comune di Ardea esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: uff.protocollo@pec.comune.ardea.rm.it.

In sede di formazione del presente elenco le domande dovranno pervenire entro e non oltre 60 giorni dall'esecutività della determinazione dirigenziale di cui il presente allegato A).

Le domande prodotte oltre tale termine verranno prese in considerazione in sede di primo aggiornamento annuale.

CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

La cancellazione dall'Elenco è disposta dall'Ente nei confronti del professionista che:

- a) ne abbia fatto formale richiesta;



- b) abbia perso i requisiti per l'iscrizione;
- c) abbia, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
- d) abbia assunto un incarico di patrocinio legale contro l'Ente in pendenza di altro incarico a favore dell'Ente;
- e) non abbia assolto con puntualità e diligenza gli incarichi affidati;
- f) si sia comunque reso responsabile di gravi inadempienze;
- g) abbia avuto la revoca dell'incarico per motivi ad esso imputabili.

La cancellazione, salvo il caso di cui al punto a), è preceduta da preavviso.

PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI AGLI ISCRITTI NELL'ELENCO

La decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio è assunta con deliberazione della Giunta comunale, previa acquisizione obbligatoria della relazione del Responsabile di Area a cui afferisce la controversia, in cui sono evidenziate le ragioni sostanziali dell'Ente. Il Responsabile dell'Area Amministrativa, Servizio Affari Legali e Contenzioso, con propria determinazione individua, motivandone la scelta, il professionista cui affidare l'incarico di patrocinio legale anche in relazione alla specializzazione necessaria allo svolgimento dell'incarico.

Nel caso in cui l'invito è rivolto ad uno studio legale associato, quest'ultimo potrà partecipare indicando l'avvocato, specializzato nella materia, che si occuperà della pratica.

La scelta dell'avvocato avviene su invito ad un unico professionista e/o studio associato, individuato, nel rispetto del principio di rotazione, scorrendo tra gli iscritti nella Sezione dell'Elenco interessata.

Il conflitto di interessi nell'esecuzione dell'incarico conferito al legale è disciplinato dall'art. 24 del Codice Deontologico Forense nonché dall'art. 6 del d.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente. Ai sensi di tali disposizioni l'avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale qualora questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale. L'assenza di conflitto di interessi e di incompatibilità dovrà essere garantita anche con riferimento agli avvocati facenti parte di una medesima società di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali o che collaborino professionalmente in maniera non occasionale con l'avvocato rientrante nell'elenco.

Nei casi di consequenzialità tra incarichi in occasione dei diversi gradi di giudizio o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia della sezione oggetto di affidamento, che siano stati positivamente conclusi, l'affidamento diretto al medesimo professionista può rispondere ai principi di efficienza ed efficacia e, quindi, al migliore soddisfacimento dell'interesse pubblico, con richiesta di formulazione dell'offerta per la prestazione, nel rispetto dei parametri delle vigenti tariffe professionali forensi, con l'applicazione non oltre i limiti dei tariffari medi ridotti di almeno il 30%, al fine di coniugare il principio di economicità con quelli di efficienza ed efficacia.

La determinazione di incarico è comunicata al legale designato, unitamente alla documentazione relativa al contenzioso e alla sottoscrizione del disciplinare da parte del professionista incaricato.

CODICE DI COMPORTAMENTO

Il professionista inserito nell'elenco si impegna al rispetto del Codice di Comportamento del Comune di Ardea pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" – "Disposizioni generali" del sito istituzionale dell'Ente.



RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento generale UE 2016/679 sulla protezione dei dati e dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” il conferimento dei dati personali al Comune di Ardea da parte dei professionisti è necessario per l'assolvimento dei compiti previsti dalla legge e dal presente regolamento per l'affidamento degli incarichi legali a professionisti esterni.

I dati dei quali il Comune di Ardea entrerà in possesso, a seguito delle procedure descritte nel presente regolamento, verranno trattati, con e senza l'ausilio di mezzi informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia solo per fini istituzionali previsti dalla normativa o, in mancanza di disposizioni legislative, previo consenso dell'interessato.

Titolare del Trattamento dei dati è il Comune di Ardea in persona del suo legale rappresentante pro-tempore; il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente competente; il D.P.O. è indicato sul portale telematico dell'Ente; gli incaricati del trattamento sono individuati con apposito provvedimento del Dirigente competente.

Sono garantiti ai professionisti tutti i diritti previsti dalla normativa vigente in materia e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché il diritto di opporsi all'oro trattamento per motivi legittimi.

Il professionista si impegna a gestire tutti i dati, le notizie e i documenti che saranno messi a sua disposizione dal Comune di Ardea per lo svolgimento degli incarichi professionali affidatigli, nella più assoluta riservatezza, nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza ed in rigorosa applicazione di quanto espressamente disciplinato dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente Avviso si rimanda al “Regolamento per l'affidamento degli incarichi legali a professionisti esterni al Comune di Ardea” approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 31 luglio 2023.

Per qualsiasi eventuale informazione inerente il presente Avviso è possibile rivolgersi al Servizio Affari Legali e Contenzioso del Comune di Ardea ai seguenti recapiti:

tel: 06913800 -107/108 (interno da digitare solo dopo gli incipit della voce guida);

e-mail: uff.legale@comune.ardea.rm.it;

pec: uff.protocollo@pec.comune.ardea.rm.it;

Il presente avviso sarà consultabile all'Albo Pretorio on line e sul sito web del Comune di Ardea.

Segue allegato B) - Fac simile domanda di iscrizione.

Il Segretario Generale
Dirigente ad interim
dell'Area 1 – Amministrativa
Alessandra Giovinzio (*)

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. e delle norme collegate; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.